

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo II - Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone

#### **Art. 719 Termine per l'impugnazione.**

Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'[articolo precedente](#) dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.

Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.